

REGOLAMENTO DELLE FREQUENZE VOLONTARIE PRESSO LE STRUTTURE DI ARPA SICILIA

L'ARPA Sicilia propone la frequenza volontaria presso le proprie strutture a studenti, diplomati e laureati in discipline che trovano riscontro e applicazione nelle attività espletate dall'Agenzia, al fine di offrire a coloro che lo desiderano di arricchire e perfezionare le proprie conoscenze in campo ambientale. In nessun caso la frequenza dei volontari può essere utilizzata per garantire o integrare il normale Funzionamento dei Servizi, né deve costituire intralcio o pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi stessi. La frequenza volontaria è regolamentata dalle seguenti disposizioni:

1. La durata della frequenza è di norma stabilita fino a 6 mesi con parere favorevole del Responsabile della Struttura scelta dal volontario ed è rinnovabile per ulteriori 12 mesi su richiesta dell'interessato sempre con parere favorevole del Responsabile della Struttura. Gli orari di frequenza dovranno essere concordati con il Responsabile interessato.

2. L'autorizzazione a frequentare le strutture dell'ARPA Sicilia è concessa, a domanda dell'interessato, dal Direttore Generale dell'Agenzia previa N.O. del Responsabile della Struttura scelta dal volontario; ai fini della concessione dell'autorizzazione il Direttore Generale si atterrà al criterio del Titolo di Studio posseduto dal richiedente e del punteggio di Laurea o del Diploma.

3. Alla domanda i volontari dovranno produrre i seguenti documenti:

- Copia del diploma di maturità
- Copia del diploma di laurea
 - o
- Copia del diploma di abilitazione professionale
 - o
- Dichiarazione di iscrizione ai vari corsi.

4. L'inizio della frequenza è subordinato al rilascio di una dichiarazione scritta (inserita nella domanda di ammissione) da parte del Frequentatore, di conoscenza ed incondizionata accettazione del presente Regolamento. Contestualmente alla predetta dichiarazione, il frequentatore deve riconoscere che da parte dell'ARPA esiste nei suoi confronti il solo obbligo di consentire la frequenza nei limiti ed alle condizioni del presente Regolamento e

che sono a suo esclusivo carico gli oneri per l'Assicurazione da presentare contro le malattie professionali e gli infortuni riportati durante la frequenza o per causa della frequenza e che dovrà essere stipulata per una durata coincidente con il periodo di frequenza autorizzata; la polizza assicurativa, il cui costo, si ribadisce, sarà a totale carico del frequentatore, dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore a 180 mila euro, per ogni tipo di rischio assicurato.

5. I frequentatori non possono in nessun caso essere adibiti a compiti di responsabilità o ad eseguire attività di specifica competenza del personale dipendente dell'ARPA. I frequentatori ammessi in servizi nei quali è obbligatorio il rispetto di specifiche norme di prevenzione e sicurezza individuale/o collettiva sono obbligati al rispetto di tali norme. I frequentatori sono tenuti al segreto di ufficio.

6. L'avvenuta frequenza verrà documentata mediante fogli di presenza, comunque senza assolvere ad un preciso debito orario.

7. Per il rilascio di eventuali attestati di frequenza, nonché per gli effetti di cui al precedente art. 1, farà fede la dichiarazione di avvenuta frequenza da parte del Responsabile della Struttura.

8. La frequenza volontaria, come sopra regolamentata, non comporta ai soggetti frequentatori alcun obbligo giuridico e/o economico né alcuna aspettativa nei confronti dell'ARPA, né deve creare diritto o aspettativa alcuna. A richiesta dell'interessato, l'ARPA è tenuta a rilasciare dichiarazione scritta attestante puramente e semplicemente l'avvenuta Frequenza, senza alcuna valutazione o giudizio di merito.

9. La frequenza volontaria non comporta obbligo da parte dell'ARPA a fornire eventualmente le divise da indossare nei vari Servizi.

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Mazza)

